

**AI DOCENTI
AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE**

**REGOLAMENTO DI ISTITUTO SUI TELEFONI CELLULARI-SMARTPHONE-
DEVICES COLLEGATI ALLA RETE INTERNET e/o provvisti di sistemi fotografici e di
registrazione audio-video aggiornato (in vigore da mercoledì 13 MAGGIO 2026)**
**Delibera Collegio Docenti n. 13 del 10-05-2026 / Delibera Consiglio di Istituto n. 29 del 13-05-
2026**

Premessa

L'uso dei telefoni cellulari, degli *smartphone* e dei *devices* in generale (inclusi gli smartwatch) collegati alla rete internet e/o provvisti di sistemi fotografici e di registrazione audio-video costituiscono tema delicato, in ordine alla privacy e non solo, rispetto al quale tutti e ciascuno devono sviluppare consapevolezza, prudenza e conoscenza dei pericoli e delle insidie che si nascondono dietro l'uso scorretto di ogni strumento tecnologico. Le regole anche in questo contesto sono fondamentali.

Alla luce di ciò e della recente Nota MIM prot. n. 3392 del 16-06-2025, recante a oggetto "Disposizioni in merito all'uso degli smartphone nel secondo ciclo di istruzione", **è fatto divieto assoluto** dell'uso del cellulare e/o di strumenti analoghi dalle caratteristiche sopra descritte durante l'intera permanenza a scuola e in ogni spazio della scuola (attività didattiche e non, quindi anche durante la ricreazione, e in generale per l'intero orario scolastico).

Tutto ciò al fine di favorire le capacità attentive degli studenti, uno svolgimento più proficuo, rispettoso e intenso delle lezioni, migliorare la qualità delle relazioni interpersonali e, soprattutto, al fine di combattere i fenomeni di *cheating*, dipendenza dai social e i fenomeni di cyberbullismo che si annidano dietro l'utilizzo smodato, inappropriato e decontestualizzato degli smartphones e dei *devices* in generale.

Le severe misure che la Scuola ha stabilito di adottare si rendono necessarie, vista la gravità degli episodi restituiti dalla cronaca e stante l'importanza di intervenire sulle fragilità adolescenziali acuite dall'uso distorto della tecnologia. Esse non vogliono configurarsi come una limitazione delle libertà dei nostri ragazzi, ma vogliono contribuire alla co-costruzione di consapevolezza e serenità quali cornici della loro quotidianità, in un contesto esperienziale ed educativo di rispetto e attenzione all'altro e alla collettività.

Disposizioni

Ogni studente/studentessa potrà decidere:

1. di lasciare il cellulare e/o analoghi e sostitutivi devices a casa;
oppure

2. di portarli con sé a scuola, avendo cura di tenerli **obbligatoriamente sempre spenti e riposti all'interno del proprio zaino, della propria borsa o cartella ecc.**, senza mai usarli né esibirli. Di tali strumenti e della loro custodia ogni studente/studentessa è pienamente responsabile. Dal momento che nessuno di questi strumenti può essere utilizzato a scuola, **nessuna responsabilità potrà essere attribuita all'Istituzione scolastica** in caso di furti, smarrimenti o danneggiamenti a carico di chi decida di portarli con sé pur non potendone fare uso.

In caso di urgenze, emergenze e motivate esigenze, l'interlocuzione interno-esterno e viceversa/genitori-alunni sarà garantita esclusivamente attraverso i canali comunicativi della Scuola.

In presenza di studenti che, a causa di problemi di natura fisica e/o di salute adeguatamente certificati, necessitano dell'utilizzo esclusivo di libri di testo in formato digitale, la documentazione presentata dovrà evidenziare in modo esplicito il legame tra il disturbo rilevato e la difficoltà o impossibilità di utilizzo del libro cartaceo. L'impiego di strumenti digitali quali tablet o altri dispositivi di lettura va infatti inteso come un supporto mirato al benessere e all'efficacia del percorso di apprendimento, e non come una soluzione generalizzata o una scorciatoia rispetto all'uso consapevole dei testi cartacei, che restano un elemento centrale e formativo dell'esperienza scolastica. Ciò avviene senza alcuna volontà di interferire nella sfera della privacy degli studenti; tuttavia, affinché la scuola possa svolgere pienamente il proprio ruolo educativo e inclusivo, è necessario che eventuali problematiche fisiche o di salute che incidono sulla didattica siano rese note all'istituzione scolastica, nei limiti di quanto strettamente funzionale alla definizione di interventi adeguati. Tale condivisione non si pone in contrasto con il principio di minimizzazione dei dati personali previsto dalla normativa vigente e richiamato dal Garante per la protezione dei dati personali, ma si configura come una comunicazione responsabile delle informazioni essenziali, finalizzata a garantire pari opportunità di accesso allo studio e una didattica realmente attenta ai bisogni di ciascuno.

L'utilizzo dei tablet o di altri devices di lettura sarà, comunque, consentito unicamente in modalità visualizzazione dei materiali didattici durante l'ora di lezione specifica, senza la presenza di schede SIM di collegamento ad internet, senza la possibilità di utilizzo degli stessi al di fuori di questa funzione (ne è vietato l'uso per telefonare, scattare foto, girare filmati, registrare audio). Sarà necessario da parte delle Famiglie interessate fare richiesta scritta alla Scuola sulla necessità dell'uso dei tablet (o analoghi dispositivi di lettura) per i libri di testo, attraverso apposito **Modello 1** in allegato alla presente, dichiarando anche la conformità o meno dello strumento alle indicazioni della Scuola, conformità che sarà comunque soggetta a controlli continui da parte del personale tecnico dell'Istituto. Diversamente, sarà imputato allo studente/alla studentessa l'uso improprio dello strumento e ne sarà vietato l'utilizzo con corrispondente sanzione.

Parimenti, eventuali esigenze specifiche connesse all'utilizzo di telefoni cellulari o dispositivi analoghi, motivate da **documentate condizioni di salute** (quali dispositivi salvavita, strumenti di monitoraggio di particolari parametri o necessità legate anche alla somministrazione di terapie), potranno essere comunicate alla Scuola attraverso la compilazione dell'apposito **Modello 2**, in allegato alla presente. Tali richieste saranno valutate nell'ottica di **contemperare la tutela della salute dello studente con il regolare e sereno svolgimento dell'attività didattica**, definendo modalità d'uso chiare e funzionali al contesto scolastico.

Nel caso specifico degli studenti dell'indirizzo audiovisivo, proprio per le peculiarità del piano di studi che potrebbe prevedere, in alcuni casi, la necessità di praticare - per particolari attività legate indissolubilmente alle tecnologie - il principio del BYOD (Bring Your Own Device), sarà redatto uno specifico *vademecum* a cura dei soli docenti delle discipline audiovisive e comunicato ai diretti interessati.

Particolare attenzione sarà prestata ad eventuali continue richieste di uscita dall'aula da parte degli studenti per recarsi ai servizi igienici con l'intento fraudolento di utilizzare in una zona "franca" cellulari e/o strumenti analoghi. Si tenga conto, infatti, della oggettiva impossibilità da parte dei docenti e dei collaboratori scolastici di poter esercitare il proprio controllo e la propria supervisione sugli studenti in tali spazi della scuola. Le Famiglie degli studenti "attenzionati" saranno tempestivamente contattate per un confronto. Saranno tenuti in aula registri sui quali i docenti annoteranno tali uscite e le stesse saranno limitate il più possibile e ad alcuni momenti dell'ora di lezione, per non inficiare il corretto e sereno svolgimento delle attività didattiche, fatti salvi i casi di reale urgenza e necessità.

Principi generali di valutazione delle violazioni

Le violazioni delle presenti disposizioni sono valutate tenendo conto:

- **della gravità del singolo comportamento;**
- dell'impatto sul regolare svolgimento dell'attività didattica e sul clima educativo;
- del rispetto della dignità, della riservatezza e dei diritti delle persone;
- dell'eventuale **reiterazione**, che costituisce elemento aggravante ma **non esclusivo**.

Comportamenti di particolare gravità possono pertanto dar luogo a sanzioni significative **anche in assenza di precedenti**.

Criteri interpretativi e valore esemplificativo delle tipizzazioni

Le condotte indicate nelle successive tipizzazioni sono richiamate **a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo** e non costituiscono un catalogo casistico chiuso delle possibili violazioni.

Esse sono finalizzate a individuare **criteri di riferimento oggettivi** per la valutazione della gravità dei comportamenti e assumono valore **orientativo e interpretativo**, consentendo l'applicazione del presente regolamento anche a fatti non espressamente menzionati ma **riconducibili per analogia** alle fattispecie descritte, in ragione della loro natura, dell'intenzionalità, delle modalità di realizzazione e delle conseguenze prodotte.

La valutazione dei singoli episodi è rimessa all'**apprezzamento tecnico-professionale** degli organi competenti, esercitato nel rispetto dei principi di proporzionalità, gradualità e finalità educativa, tenendo conto delle specificità del contesto e delle ricadute sul clima scolastico e sui diritti delle persone.

Tipizzazione delle violazioni

(esemplificativa e non esaustiva)

Le tipizzazioni che seguono **non costituiscono un catalogo chiuso**, ma hanno valore orientativo al fine di garantire trasparenza, equità e omogeneità di valutazione.

Meccanismo violazione – gravità – sanzione – condotta

A. Violazioni lievi

Esempi

- accensione occasionale del dispositivo senza utilizzo;
- esibizione del telefono;
- inosservanza formale delle disposizioni senza interferenza rilevante con la didattica.

Sanzioni e misure educative

- intervento educativo immediato da parte del docente e coinvolgimento del consiglio di classe;
- nota disciplinare sul registro elettronico con comunicazione alla famiglia;
- attribuzione del **sette (7) in condotta** allo scrutinio finale.

Valore del 7 in condotta

Il sette rappresenta un **segnale educativo significativo**, che richiama alla responsabilità senza compromettere il percorso scolastico.

Possibilità di ravvedimento

Qualora la violazione lieve si collochi **all'inizio dell'anno scolastico** e sia seguita da un **comportamento corretto, responsabile e collaborativo**, il Consiglio di classe potrà tenerne conto in sede di scrutinio, valorizzando il percorso di crescita e il ravvedimento dimostrato.

B. Violazioni di media gravità

Esempi

- utilizzo del dispositivo durante le lezioni;
- reiterazione di violazioni lievi;
- utilizzo difforme da eventuali autorizzazioni concesse, anche per motivi di salute;
- comportamenti che disturbano o ostacolano lo svolgimento della lezione.

Sanzioni e misure educative

- nota disciplinare con comunicazione alla famiglia;
- **allontanamento dalle lezioni fino a un massimo di 2 giorni**
- svolgimento di **attività di cittadinanza attiva e solidale all'interno dell'Istituto** durante il periodo di allontanamento;
- attribuzione del **sei (6) o sette (7) in condotta**, in relazione alla gravità del fatto e all'evoluzione del comportamento.

Effetti del 6 in condotta (normativa vigente)

- classi dalla prima alla quarta: **sospensione del giudizio** con percorso di recupero;
- classi quinte: **elaborato critico da discutere all'Esame di maturità**.

C. Violazioni gravi e relative sanzioni

(articolazione per livelli di gravità)

Rientrano tra le violazioni gravi i comportamenti che, per natura, intenzionalità o conseguenze, **compromettono il clima educativo**, ledono diritti o dignità delle persone o violano la riservatezza della comunità scolastica. Le seguenti tipizzazioni hanno valore **esemplificativo e orientativo** e non configurano un catalogo esaustivo delle possibili fattispecie.

Livello 1 – gravità contenuta ma significativa

(reiterazione o consapevolezza elevata, senza danno grave)

Esempi

- registrazione audio o video di persone o situazioni scolastiche senza autorizzazione, non diffusa;
- utilizzo consapevole e reiterato del dispositivo;
- strumentalizzazione di autorizzazioni concesse;
- comportamenti intenzionali che alterano il clima educativo.

Sanzioni

- allontanamento dalle lezioni **da 3 a 5 giorni**;
 - svolgimento di **attività di cittadinanza attiva e solidale** presso strutture ospitanti convenzionate negli elenchi regionali dell'USR;
 - **esclusione dalle visite guidate e dai viaggi di istruzione in caso di reiterazione**;
 - voto di condotta **6** *(per gli effetti del 6 in condotta vedi sopra)* o **7** *(per il valore del 7 in condotta vedi sopra)*, in relazione alla responsabilizzazione successiva.
-

Livello 2 – danno o offesa alla persona o alla comunità

Esempi

- diffusione o pubblicazione sui social network di contenuti registrati in ambito scolastico;
- dirette sui social durante le attività scolastiche e comunque durante l'intera permanenza dell'alunno/dell'alunna a scuola;
- uso del dispositivo a fini intimidatori o denigratori;
- offesa o danno relazionale significativo a singole persone o al gruppo classe.

Sanzioni

- allontanamento dalle lezioni **da 6 a 10 giorni**;
 - svolgimento di **attività di cittadinanza attiva e solidale** presso strutture convenzionate;
 - **esclusione dalle visite guidate e dai viaggi di istruzione**;
 - attribuzione del **sei (6) in condotta**, con le conseguenze previste dalla normativa *(vedi sopra)*.
-

Livello 3 – danno grave e reiterato

Esempi

- diffusione reiterata di contenuti lesivi della reputazione;
- comportamenti discriminatori, denigratori o umilianti;

- condotte riconducibili a cyberbullismo;
- compromissione grave e persistente del clima educativo.

Sanzioni

- allontanamento dalle lezioni **da 11 a 15 giorni**;
- svolgimento di **attività di cittadinanza attiva e solidale** presso strutture convenzionate;
- **esclusione dalle visite guidate e dai viaggi di istruzione**;
- attribuzione del **cinque (5) o del sei (6) in condotta (vedi sopra)**, in relazione alla possibilità di reinserimento educativo.

Effetti del 5 in condotta (normativa vigente)

- **non ammissione** all'anno successivo o all'esame di maturità
-

D. Fatti di eccezionale e particolare gravità

(misure straordinarie e competenze)

Costituiscono fatti di **eccezionale e particolare gravità** quei comportamenti che, per intensità, reiterazione, effetti prodotti o rilevanza giuridica, determinano una **grave e persistente compromissione del clima educativo**, della sicurezza, dei diritti e della dignità delle persone o del corretto funzionamento della comunità scolastica, rendendo inadeguate le misure previste per le violazioni gravi.

Tali fatti ricorrono, **a titolo esemplificativo e non esaustivo**, in presenza di:

- condotte riconducibili a forme gravi e reiterate di cyberbullismo, molestie o violenza digitale;
- diffusione sistematica di contenuti lesivi della reputazione, della dignità o della riservatezza delle persone;
- comportamenti discriminatori, persecutori o denigratori di particolare gravità;
- persistente e consapevole rifiuto delle regole fondamentali della convivenza scolastica, nonostante l'attivazione di interventi educativi precedenti.

Misure disciplinari e percorso educativo

Nei casi sopra indicati, **su proposta motivata del Consiglio di Classe**, il **Consiglio di Istituto**, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente, può deliberare:

- **l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici (15) giorni**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 249/1998 come modificato dal D.P.R. 134/2025.

*Tale misura deve essere obbligatoriamente accompagnata dalla definizione di un **percorso di recupero educativo personalizzato**, condiviso con la famiglia e, ove necessario, coordinato con i servizi sociali e le autorità competenti, finalizzato al possibile e responsabile reinserimento dello studente nella comunità scolastica.*

- **l'esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Maturità**

*In via **eccezionale, residuale e non automatica**, il Consiglio di Istituto può deliberare l'**esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato** esclusivamente nei casi in cui risulti*

oggettivamente accertata l'impossibilità di attivare interventi efficaci, tempestivi e responsabili di reinserimento educativo, nonostante i percorsi predisposti.

Tali provvedimenti costituiscono **strumenti di estrema tutela della comunità scolastica** e non possono assumere carattere meramente punitivo.

Ruoli e responsabilità

I docenti sono preposti al controllo del rispetto di tali divieti, procedono senza indugio ad applicare le sanzioni previste, creano occasioni didattiche di confronto sull'importanza delle regole per esercitare una compiuta cittadinanza attiva.

Le Famiglie sono corresponsabili del mancato rispetto delle regole dei propri figli e coadiuvano la Scuola nella diffusione di una cultura di responsabilità e consapevolezza, nella lotta alle dipendenze e all'uso distorto degli strumenti tecnologici.

Disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore con effetto immediato a decorrere dalla data di ultima approvazione da parte degli Organi Collegiali, sostituendo integralmente il precedente e comportando, se e laddove necessario, l'automatico adeguamento degli altri documenti dell'istituzione scolastica (Patto di corresponsabilità educativa, criteri di attribuzione del voto di condotta, ecc.).

Il Dirigente Scolastico
f.to prof.ssa Rossana Perri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93